

Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca

Statuto approvato dall'Assemblea in data

18 marzo 2015

Art. 1 - Costituzione

Il Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca (C.M.A.E.) è un'Associazione libera, senza fini di lucro, apolitica e apartitica.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 3 - Scopo

Le finalità dell'Associazione sono di carattere etico, culturale e sportivo nel campo della promozione e valorizzazione del motorismo storico.

Art. 4 - Libri sociali

Sono quelli obbligatori previsti dal Codice Civile

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6 - Categorie di Associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci effettivi del C.M.A.E.:

- **Soci Ordinari**

Sono persone fisiche, giuridiche o enti, appassionati di motorismo storico, che aderiscono all'Associazione contribuendo con il pagamento delle quote associative e con l'attività partecipativa alla vita della stessa.

Le persone giuridiche e gli enti sono rappresentati esclusivamente dal loro Legale Rappresentante.

- **Soci Onorari**

Sono coloro che si sono distinti per chiari meriti nel campo del motorismo, studiosi e comunque ritenuti meritevoli di questa qualifica (persone fisiche, rappresentanti di persone giuridiche o enti).

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con valide motivazioni, con ratifica dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, sono esenti dal pagamento della quota di Associazione, e hanno tutti i diritti al pari dei Soci Ordinari.

- **Soci Sostenitori**

Sono Soci (persone fisiche, persone giuridiche o enti) che, oltre alla quota associativa, concorrono con donazioni e contributi.

- **Soci Familiari**

Sono persone fisiche e familiari conviventi (moglie, marito o figli) di un Socio Ordinario, appassionati di motorismo storico che aderiscono all'Associazione contribuendo con il pagamento delle quote associative e con l'attività partecipativa alla vita della stessa.

- **Soci Giovani**

Sono coloro che, appassionati di motorismo storico, aderiscono all'Associazione contribuendo con il pagamento della quota associativa e con l'attività partecipativa alla vita della stessa.

Il Regolamento definisce l'età massima, oltre la quale divengono Soci Ordinari.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

L'importo delle quote associative di ogni singola categoria sono stabilite a norma del Regolamento.

Non possono essere Soci del C.M.A.E. le persone fisiche o giuridiche che abbiano subito condanne per delitti dolosi, con sentenza passata in giudicato.

I Soci che siano sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi sono sospesi dalle attività del Club sino a sentenza definitiva.

Art. 7 - Organi del C.M.A.E.

Sono Organi del C.M.A.E.:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Probiviri

Le modalità di partecipazione dei Soci agli Organi del C.M.A.E. e le modalità di elezione alle cariche sociali, sono stabilite dalle disposizioni previste a norma del Regolamento.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata di diritto il terzo mercoledì del mese di marzo di ciascun anno solare, per l'approvazione del consuntivo delle entrate e delle uscite, e per quant'altro all'ordine del giorno.

L'indicazione della data, dell'orario e del luogo prescelto per la riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno saranno comunicati ai Soci mediante avviso esposto nella sede sociale a far data dal 1° del mese di marzo di ciascun anno.

Potrà eventualmente essere data ai Soci ulteriore comunicazione a mezzo posta, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione deciso dal Consiglio Direttivo.

La convocazione di altre eventuali Assemblee Ordinarie o Straordinarie sarà fatta mediante plico postale, posta elettronica o altro strumento atto a garantire al Socio la conoscenza di data, ora, luogo e ordine del giorno della nuova assemblea.

L'Assemblea delibera con i quorum stabiliti dalle norme del Regolamento.

L'Assemblea, è presieduta di diritto all'apertura dal Presidente del Consiglio Direttivo; successivamente da un Socio proposto dal Presidente del Consiglio ed eletto con voto dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello steso modo.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle riunioni assembleari verrà redatto un processo verbale a cura del Presidente e del Segretario, da loro firmato e riportato nel Libro Verbali Assemblee, con le modalità previste dal Regolamento

Art. 9 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria, regolarmente costituita, può validamente deliberare a maggioranza, quale che sia il numero dei Soci partecipanti in proprio o per delega, sui seguenti argomenti:

- Elezione degli Organi Sociali
- Esame e approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo annuale
- Politiche dell'Associazione
- Argomenti proposti all'ordine del giorno dai Soci secondo le previsioni e norme del Regolamento.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, regolarmente costituita, può validamente deliberare, a maggioranza assoluta, quale che sia il numero dei partecipanti in proprio o per delega sui seguenti argomenti:

- Revisione e modifica dello Statuto;
- Scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- Devoluzione del patrimonio residuo.

Delle riunioni assembleari verrà redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario e riportato nel Libro Verbali Assemblee, con le modalità previste dal Regolamento

Art. 11 - Votazioni

Sia per le Assemblee Ordinarie che per le Assemblee Straordinarie le votazioni avvengono normalmente in forma palese, con prova e controprova.

Il voto è espresso per alzata di mano salvo il caso in cui la maggioranza assoluta dei Soci, partecipanti in proprio o per delega, chieda che le votazioni avvengano con scheda segreta.

Tutte le votazioni per le cariche Sociali sono a scheda segreta.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente dell'Associazione e dura in carica tre esercizi sociali e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da sette a undici membri secondo la determinazione dell'Assemblea stessa.

Risultano eletti i Candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Qualora, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio rinunciasse all'incarico, questi verrà sostituito con il primo dei non eletti.

Qualora rinunciasse contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e si

dovrà convocare, entro 90 giorni, una nuova Assemblea dei Soci e procedere a nuove elezioni.

Gli eletti provvedono nella prima riunione del Consiglio, convocato dal Consigliere che ha raccolto il maggior numero di preferenze, a nominare tra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- alla stesura, aggiornamento e modifica del Regolamento dell'Associazione;
- alla scelta e gestione della Sede dell'Associazione stessa;
- alla decisione di assunzione o licenziamento del personale necessario;
- alla gestione organizzativa ed economica di tutte le attività sociali;
- alla nomina di Soci Onorari.

Ha il potere, deliberando a maggioranza qualificata, di non accogliere la domanda di iscrizione o di espellere dall'Associazione il Socio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 13 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Presiede di diritto all'apertura le sedute dell'Assemblea dei Soci, (come previsto all'Art. 8), dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, assume pro-tempore la rappresentanza legale dell'Associazione.

In sua mancanza provvederà il Consigliere nominato col maggior numero di preferenze.

Art. 15 - Sedute del Consiglio Direttivo

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

In caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del Presidente e del Segretario, un verbale che verrà riportato nel Libro Verbali Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, mediante avviso pubblico affisso in sede e/o con mezzi adeguati.

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Revisori e i Provisori effettivi, ma senza diritto di voto.

Art. 16 - Il Collegio dei revisori legali

Il controllo dell'amministrazione del C.M.A.E. è affidato ad un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; almeno uno di essi deve essere scelto tra gli iscritti agli Albi Professionali dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili Istituiti e/o presso il Registro come da D.M. 12 Aprile 1995 e successive modificazioni.
Durano in carica tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci; restano in carica tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di emettere lodi vincolanti sul ricorso dei soci contro i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'Art. 12 e secondo i disposti del Regolamento.

Art. 18 - Candidature

Le candidature agli organi sociali devono essere presentate a norma di Regolamento.

Art. 19 - Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quote sociali annuali che i soci sono tenuti a versare nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, da ogni altro versamento dei Soci connesso con gli scopi dell'Associazione, da eventuali lasciti, donazioni e contributi anche di terzi.

I fondi raccolti saranno impiegati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali dell'esercizio. Eventuali avanzi o disavanzi saranno devoluti all'esercizio successivo.

E' fatto comunque divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo limitazioni di legge.

Art. 20 - Norme generali

Tutte le cariche sociali sono onorifiche; potranno dar luogo solamente a rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate a nome dell'Associazione.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, provvederà alla nomina del Liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al Patrimonio Sociale che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad Ente senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Collegio di Revisori e secondo le norme di Legge.

Art. 22 - Rapporti tra Soci e Associazione

Per la regolamentazione dei rapporti tra i Soci e tra essi e l'Associazione, valgono le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme sulle Associazioni previste dal Codice Civile Italiano.